

**Decisione n. 165 del consiglio di amministrazione  
del 14 maggio 2024**

**relativa al programma pluriennale per il periodo 2026-2030 e la precedente fase pilota per il monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTO il regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo<sup>(1)</sup> (di seguito il «regolamento EUAA»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1, lettera y),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- 1) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento EUAA prevede che il consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo e in consultazione con la Commissione, adotti un programma ai fini del meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 14 del regolamento EUAA (di seguito «programma di monitoraggio pluriennale»), che comprende l'applicazione operativa e tecnica di tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo (CEAS) in ciascuno Stato membro e gli aspetti tematici o specifici del CEAS con riferimento a tutti gli Stati membri.
- 2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento EUAA, il programma di monitoraggio pluriennale deve indicare gli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza devono essere monitorati in un determinato anno, a condizione che ogni Stato membro sia controllato almeno una volta per ogni periodo di cinque anni (di seguito «ciclo di monitoraggio»).
- 3) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento EUAA, la Commissione è stata consultata sul programma di monitoraggio pluriennale mediante scambi bilaterali e per iscritto.
- 4) Il gruppo consultivo di monitoraggio istituito il 22 febbraio 2023, composto dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'UNHCR in qualità di osservatore sotto il coordinamento dell'EUAA, ha fornito consulenza tecnica nella preparazione della metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio<sup>(2)</sup> attraverso ampie discussioni sui risultati attesi (deliverables), per iscritto e durante le sette riunioni organizzate tra l'aprile 2023 e il febbraio 2024.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Istituito dalla decisione n. 161 del consiglio di amministrazione, del 13 marzo 2024, che stabilisce una metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo (di seguito «decisione n. 161 del consiglio di amministrazione»).

- 5) Il consiglio di amministrazione ha tenuto una riunione tematica sul monitoraggio il 29 febbraio 2024 e ha discusso ulteriormente le implicazioni del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo per il programma di monitoraggio durante la riunione plenaria del 13 marzo 2024. In considerazione dei preparativi necessari per adattarsi alle modifiche introdotte nel sistema europeo comune di asilo dagli strumenti legislativi del suddetto nuovo patto e dei relativi compiti di attuazione degli Stati membri, il consiglio di amministrazione ha deciso di avviare il primo ciclo di monitoraggio nella seconda metà del 2026 e di condurre esercizi di monitoraggio in due Stati membri in una precedente fase pilota.
- 6) La sezione 11 dell'allegato della decisione n. 161 del consiglio di amministrazione stabilisce i criteri per il programma di monitoraggio pluriennale con cui il consiglio di amministrazione adotta il programma di monitoraggio pluriennale per ciascun ciclo di monitoraggio che stabilisce il calendario provvisorio degli Stati membri da monitorare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento EUAA (di seguito «monitoraggio per paese») in ciascun ciclo di monitoraggio e il numero provvisorio di esercizi di monitoraggio sull'attuazione di aspetti tematici o specifici del CEAS in tutti gli Stati membri, nella misura in cui questi possano essere previsti per la durata di un ciclo di monitoraggio.
- 7) A norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera y), del regolamento EUAA, il consiglio di amministrazione adotta il programma pluriennale per il monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del CEAS conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento EUAA.
- 8) I Paesi Bassi e l'Estonia hanno espresso volontariamente il proprio interesse a essere i due Stati membri partecipanti alla precedente fase pilota di cui al considerando 5,

**DECIDE:**

**Articolo 1**  
**Programma di monitoraggio pluriennale**

È adottato il programma di monitoraggio pluriennale per il ciclo di monitoraggio relativo al periodo 2026-2030 e alla precedente fase pilota, in allegato alla presente decisione.

**Articolo 2**  
**Monitoraggio per paese**

1. Gli Stati membri da monitorare nel corso di ciascun anno del ciclo di monitoraggio sono stabiliti in base all'ordine in cui esercitano la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, come previsto dalla decisione 2016/1316 del Consiglio <sup>(3)</sup>, in linea con il primo paragrafo della sottosezione 11.1 dell'allegato della decisione n. 161 del consiglio di amministrazione.

---

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2016/1316 del Consiglio, del 26 luglio 2016, che modifica la decisione 2009/908/UE che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio.



2. L'ordine esatto e il calendario degli esercizi di monitoraggio per paese in un anno specifico sono definiti nel programma di monitoraggio annuale che il consiglio di amministrazione adotta entro il 30 giugno dell'anno precedente, in linea con il quinto paragrafo della sezione 11 dell'allegato della decisione n. 161 del consiglio di amministrazione.

### **Articolo 3 Monitoraggio tematico**

Durante il ciclo di monitoraggio per il periodo 2026-2030, l'Agenzia esegue almeno un esercizio di monitoraggio tematico. Il numero esatto e gli argomenti degli esercizi di monitoraggio tematico, nonché il calendario provvisorio, sono confermati nei programmi di monitoraggio annuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

### **Articolo 4 Esercizi pilota**

1. Gli esercizi pilota sono effettuati in via eccezionale nel 2025, l'anno precedente l'inizio del ciclo di monitoraggio di cui all'articolo 1, e sono considerati parte integrante del primo ciclo di monitoraggio e pertanto non hanno alcun impatto sul programma pluriennale 2026-2030.
2. I preparativi per gli esercizi pilota iniziano nel 2024.

### **Articolo 5 Trasparenza**

La presente decisione è resa pubblica sul sito web dell'Agenzia.

### **Articolo 6 Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto mediante procedura scritta



Per il consiglio di amministrazione

Evelina Gudzinskaite  
Presidente del consiglio di amministrazione

**Allegato:** Programma di monitoraggio pluriennale: periodo 2026-2030 e la precedente fase pilota.



## Allegato

### Programma di monitoraggio pluriennale: periodo 2026-2030 e la precedente fase pilota

Gli Stati membri da monitorare in ciascun anno del primo ciclo di monitoraggio sono riportati di seguito.

2025 <sup>(4)</sup>	2026	2027	2028	2029	2030
Paesi Bassi	<i>Revisione della metodologia <sup>(5)</sup></i>	Austria	Portogallo	Spagna	Lituania
		Romania	Slovenia	Belgio	Grecia
Estonia	Slovacchia	Finlandia	Francia	Ungheria	Italia
	Malta	Croazia	Cechia	Polonia	Lettonia
	Bulgaria	Germania	Svezia	Cipro	Lussemburgo
				Irlanda	

(4) Esercizi pilota da condurre a norma dell'articolo 4 della presente decisione.

(5) Ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 161 del consiglio di amministrazione.